



REPUBBLICA ITALIANA

112/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60266** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso (C.F. GRSCRL63A17F839U), giusta procura in calce all'atto di appello, con studio in Napoli alla Via L. Giordano, 82 (pec:carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it) ed entrambi elett.te dom.ti in Roma al Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo studio dell'avv. Luisa Pellegrino

- appellante-

contro

MINISTERO DELLA DIFESA- Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva, c.f. 80425650589 con sede in Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso dal Capo Reparto Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, (pec: previmil@postacert.difesa.it)

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 993/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - depositata in data 7 ottobre 2021.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 21 marzo 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Carlo Grasso per l'appellante e la delegata Dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania ha rigettato il ricorso, in riassunzione, proposto dall'odierno appellante teso ad ottenere la pensione privilegiata di ottava categoria tab. A - in conseguenza dell'incidente occorsogli al ginocchio destro a seguito di una partita di calcetto svoltasi all'interno della

caserma dell'arsenale di La Spezia nel quale svolgeva il servizio militare di leva - tuttavia denegata dal Ministero della Difesa, con Decreto n. 397 in data 7.7.2009, per assenza del requisito della dipendenza da causa di servizio.

Secondo il giudice di prime cure - a cui la sentenza n. 272/2018 della III Sez. di Appello di questa Corte aveva rinviato gli atti (in conseguenza dell'annullamento della primitiva sentenza della Sezione Campania n. 279/2016 di rigetto dell'originario ricorso, per contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione), ai fini di un nuovo giudizio sulla questione di cui trattasi- non sussisterebbe alcun nesso causale tra il servizio di leva prestato, l'infortunio occorso e l'infermità derivata dall'infortunio, poiché la partita di calcetto integrava un'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio del militare e senza espressa autorizzazione così da non potersi ricondurre all'attività di servizio cui era destinato il militare e neanche genericamente agli obblighi connessi allo *status* di militare di leva.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello il *Omissis*, notificato in data 27 settembre 2022 e depositato il successivo 29 settembre 2022, lamentando la

“Errata applicazione della normativa speciale in vigore- Errore di fatto- Mancata valutazione di specifici punti di domanda”.

Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione che per i militari di leva non sussiste un orario di servizio, dovendo essi rimanere in caserma anche al termine della normale attività, sotto la custodia della amministrazione, che alcun provvedimento disciplinare o inchiesta interna avrebbe mai avviato nei confronti del militare, con ciò dimostrando l'assenza di comportamenti errati, ascrivibili a dolo o colpa grave del medesimo, unici idonei ad interrompere il nesso causale e dunque ad escludere la dipendenza da causa di servizio.

Anche la mancanza di espressa autorizzazione allo svolgimento della partita di calcetto sarebbe influente, sussistendo una autorizzazione implicita o un tacito permesso, a fronte di un evento rumoroso, con partecipazione di altri commilitoni e senza inibizione da parte di alcuno.

La relazione medico legale dell'UML del Ministero della Salute, nominato quale CTU nel primo grado di giudizio, favorevole all'istante in punto di dipendenza da causa di servizio, avrebbe rilevato l'assenza di imprudenze ad opera del militare. L'accadimento in servizio sarebbe poi attestato dal referto dell'Ospedale Marittimo di La Spezia in data 7.9.2000.

Il giudice avrebbe inoltre omesso di valutare un preciso punto di domanda, relativo alla responsabilità oggettiva a carico dell'Amministrazione ex art. 2051 c.c., inadempiente al dovere di

custodia nei confronti del militare, non adeguatamente protetto e sorvegliato, in assenza di prova contraria gravante sulla Amministrazione.

L'appellante ha inoltre eccepito la violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 21 e 22 del R.D. 13.8.1933 n. 1038, nonché dell'art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando l'insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, richiamando la decisione n. 10/98/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Ha concluso per la revoca della sentenza impugnata, con dichiarazione del diritto dell'istante a godere della pensione privilegiata ordinaria almeno di ottava ctg. Tab. A con decorrenza dalla data del congedo o altra diversa, con i conseguenziali effetti, ed in via subordinata ha chiesto rinviarsi la causa al primo giudice, con condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 5 marzo 2024, il Ministero della Difesa ha contestato partitamente ciascun motivo di appello, ritenendo il gravame inammissibile in quanto attinente a mere questioni di fatto e dunque violativo dell'art. 170, primo comma, del c.g.c. e comunque assolutamente infondato. Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e comunque per il rigetto del

medesimo, non sussistendo il vizio di motivazione apparente, con vittoria delle spese.

4. Con memoria integrativa, depositata in data 5 marzo 2024, l'appellante rilevata la tardiva costituzione del Ministero della Difesa, ne ha evidenziato la mancata contestazione in ordine alla assenza di provvedimenti disciplinari, alle dichiarazioni testimoniali in atti, e alla mancanza di responsabilità in capo all'appellante. Ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

5. All'odierna udienza sia il difensore dell'appellante che il difensore del Ministero della Difesa, dopo aver chiarito le rispettive posizioni, si sono riportati ai documenti depositati in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. La questione all'esame dell'odierno Collegio concerne il riscontro della riconducibilità al servizio reso dall'appellante, quale militare di leva, dell'infermità patita al ginocchio destro, espressamente esclusa dal giudice di prime cure, per essere l'incidente accaduto durante una partita di calcetto non autorizzata e svoltasi fuori dell'orario di servizio, benché presso un piazzale sito all'interno della caserma.

Le censure mosse dall'appellante alla sentenza di prime cure non colgono nel segno.

A prescindere dalla inammissibilità del gravame, rilevata dal Ministero della Difesa, in quanto afferente a questioni, di mero fatto, circa la dipendenza della infermità dal servizio (non rilevabile nei giudizi pensionistici di appello, ai sensi dell'art. 170 del c.g.c.) e dalla genericità delle censure per cui il primo giudice non avrebbe fatto buon governo della "normativa speciale in vigore" (di cui, tuttavia, non vengono indicati gli estremi) per cui i militari di leva rimangono sempre in servizio all'interno della caserma, ciò che principalmente rileva è proprio la circostanza che l'appellante non ha fornito la prova che l'incidente sia accaduto durante l'orario di servizio.

Risulta invece dalla documentazione di causa, contenuta nel fascicolo amministrativo, che il trauma si sia verificato fuori dell'orario di servizio. In dettaglio lo stesso istante, nella "richiesta di riconoscimento da causa di servizio, pensione privilegiata ordinaria ed equo indennizzo" rivolta al Ministero della Difesa in data 2.1.2002, afferma che la partita di calcetto fu organizzata al "cessa lavori".

Il processo verbale n. 20 in data 5 marzo 2007, redatto dalla Commissione incaricata della ricostruzione dei fatti accaduti (cfr. ordine del giorno del comando di bordo Nave Granatiere n. 240 in data 5.2.2007) rileva che "l'incidente sportivo occorso in data 07.09.2000 durante una partita di calcetto" è "avvenuto fuori dell'Unità" ovvero "nel campo ubicato nel comprensorio dell'Arsenale M.M. di La Spezia", e, nel Giornale di

Chiesuola della Nave Granatiere, il “rapporto della guardia” del 7.9.2000 attesta che “...il *OMISSIS*...infortunatosi al ginocchio dx...al di fuori dell’orario lavorativo”.

Anche il verbale di Pronto Soccorso n. 265 in data 07.09.2000 dell’Ospedale Militare Marittimo di La Spezia riferisce che l’evento traumatico non è ascrivibile a causa di servizio, riportando la dichiarazione dell’interessato relativa all’avvenuto “precedente trauma distorsivo al ginocchio dx nel gennaio 1998”.

Peraltro lo stesso appellante afferma che la partita di calcetto non era autorizzata, laddove richiama la tesi di una mera “implicita” o “tacita” autorizzazione per non avere i superiori impedito una partita con sicura “visibilità e rumore” (con ciò contrastando, lui stesso, le diverse affermazioni del CTU, ovvero la relazione medico legale dell’UML del Ministero della Salute, disposta nel primitivo giudizio svoltosi dinanzi al giudice territoriale, per cui, invece, la partita sarebbe stata “regolarmente autorizzata”).

Le circostanze appena riferite, assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione e censura, determinano questo Collegio a confermare la sentenza gravata, correttamente motivata e immune da vizi logici e giuridici nella parte in cui ha ritenuto che l’infortunio occorso al militare e l’infermità derivatane non possano essere in alcun modo riconducibili all’attività di servizio cui era destinato l’interessato, che ha liberamente

scelto di partecipare ad una partita di calcetto non espressamente autorizzata e svoltasi fuori dell'orario di servizio.

Né, in questa sede, può condurre a diverse conclusioni la circostanza della ipotizzata sussistenza di una responsabilità oggettiva a carico della amministrazione ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile (danno cagionato da cose in custodia), di competenza di un diverso plesso giurisdizionale (giudice ordinario, che peraltro, dalla documentazione in atti, sembrerebbe essere stato comunque adito dall'interessato per il risarcimento danni per l'infortunio in esame, *cfr.* pag. 13 e pag. 48 del fascicolo amministrativo) e neppure l'aspetto della mancata adozione di provvedimenti disciplinari a carico del militare, a dimostrazione della assenza di dolo o colpa grave in capo al medesimo, in quanto riservati alla sfera discrezionale dell'Amministrazione.

7. Conclusivamente, dunque, ed assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato.

Le spese sono compensate tenuto conto della novità della questione trattata e della sussistenza di giudizi di carattere sanitario contrastanti, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente
pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. **60266** del registro di
segreteria promosso da **OMISSIS**.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 21 marzo
2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07/05/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI